COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzieri Roberto

DETERMINAZIONE N. 1476 DEL 11/05/2022

OGGETTO: RETTIFICA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA, EX L. 47/1985, N. 586, RILASCIATA IN DATA 17/09/1991, PROT. 6961 DEL 26/03/1986, U.T. 1813/1986, RELATIVA AI FABBRICATI SITI IN VIA V. CHIARUGI, N. 132, CENSITI AL CENS. DI ROVIGO, F. 5 – MAPPALE 143

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 70 del 29/07/2019, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTA la domanda, assunta al protocollo dell'Ente con il n. 68802 del 28/09/2021 e le successive integrazioni, prot. 20387 del 25/02/2022 e prot. 21552 del 30/03/2022, presentate dalla proprietà indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento di rettifica/integrazione della Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 586 del 17/09/1991, prot. 6961 del 26/03/1986, U.T. 1813/1986, relativa ai fabbricati (abitazione più ex fienile) siti in Via V. Chiarugi, n. 132, censito al Cens. di Rovigo, F. 5, Mapp. 143;

ATTESO che alla citata domanda sono allegati i seguenti documenti: istanza, marca da bollo relativa all'istanza (n. Id. 01200418540483 del 27/09/2021) e marca da bollo relativa al rilascio (n. Id. 01200418540494 del 27/09/2021), ricevuta pagamento diritti segreteria, atto di delega, procura e copia C.I. della proprietà e del tecnico incaricato, relazione tecnico-illustrativa (con documentazione fotografica) a firma del geom. Chiarelli Massimo, Tavole, integrazione oblazione, ecc.;

ATTESO, altresì, che dalla documentazione allegata all'istanza risulta quanto segue:

- i fabbricati risalgono a data antecedente il 01/09/1967, infatti, il primo accatastamento dell'abitazione risale al 24/03/1943, mentre l'ex fienile non è rappresentato poiché all'epoca risultava essere rurale;
- il tecnico incaricato dall'attuale proprietà, a seguito di richiesta di accesso atti, ha riscontrato che gli unici titoli edilizi risultano essere il citato Condono Edilizio, ex Legge 47/1985, prot.

6961 del 26/03/1986, U.T. 1813/1986, rilasciato il 17/09/1991, n. 586 e la D.I.A. prot. 27395 dell'1/06/2004 – U.T. 682/2004;

VERIFICATA la Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 586 del 17/09/1991, prot. 6961 del 26/03/1986, U.T. 1813/1986, si evince quanto segue:

- l'immobile è costituito da due corpi di fabbrica staccati (abitazione ed ex fienile), all'epoca dell'istanza di condono la destinazione urbanistica della zona era "E" - verde agricolo ora è "B4" ed in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142 D.Lgs. 42/2004;
- le difformità oggetto della presente rettifica sono contenute entro il 2% (in termini di volume, superficie coperta e ingombro in pianta del fabbricato), non soggette, pertanto, ad autorizzazione paesaggistica come indicato al punto A.31 dell'allegato A del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, stante, altresì, sia la Circolare MIBAC 42/2017 sia che all'epoca del rilascio del condono era stato ottenuto il parere favorevole BB.AA.;
- le "lievi" difformità, rispetto a quelle indicate nel condono, riguardano sia lo sviluppo in pianta dell'abitazione (lato nord da ml 9,70 a ml 9,86 e lato sud da ml 11,20 a ml 11,39) e del fienile (lati sud-nord da ml 11,80 a ml 11,92), con conseguente aumento della superficie coperta e del volume, sia le altezze: infatti, al piano terra, sono state riscontrate altezze variabili da ml 3,00 a ml 2,97, rispetto ai ml 3,00 indicati sull'elaborato grafico allegato alla domanda di condono edilizio, mentre al piano primo le altezze variano da ml 2,81 a ml 2,85, rispetto ai ml 2,85 indicati nel condono edilizio;
- con l'istanza sopraccitata, pertanto, la proprietà ha chiesto la rettifica/integrazione della Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 586 del 17/09/1991, prot. 6961 del 26/03/1986, U.T. 1813/1986, sulla base di quanto rappresentato ed asseverato dal tecnico, geom. Chiarelli Massimo, nelle Tavole allegate alla presente, non ostensibili;

VERIFICATA la documentazione in atti, è stato necessario integrare l'importo della sanzione dovuta, ai sensi della L. 47/1985, come determinata dal responsabile del procedimento, comprensiva degli interessi legali aggiornati;

PRESO ATTO che la proprietà ha provveduto al pagamento della suddetta sanzione;

CONSIDERATO che appare evidente l'errore materiale del tecnico dell'epoca nel rappresentare il fabbricato (abitazione ed ex fienile) nell'elaborato grafico allegato parte integrante della Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 586 del 17/09/1991, prot. 6961 del 26/03/1986, U.T. 1813/1986;

RITENUTO, tanto premesso, di rettificare/integrare il Condono Edilizio (cd. 1° Condono Edilizio), prot. 6961 del 26/03/1986, U.T. 1813/1986, rilasciato il 17/09/1991, n. 586, come rappresentato dal tecnico, geom. Chiarelli Massimo, nelle Tavole allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibile per i motivi di cui sopra, relativo al fabbricato (abitazione più ex fienile) sito Via V. Chiarugi, n. 132, censito al Cens. di Rovigo, F. 5, Mapp. 143;

FATTO PRESENTE che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Rizzieri Roberto nominato con Decreto Dirigenziale n. 77 del 02/08/2021;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge 28/02/1985, n. 47;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

DETERMINA

COMUNE DI ROVIGO

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di rettificare/integrare la Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 586 del 17/09/1991, prot. 6961 del 26/03/1986, U.T. 1813/1986, come rappresentata dal tecnico, geom. Chiarelli Massimo, nelle Tavole allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibile per i motivi di cui sopra, relative al fabbricato sito in Via V. Chiarugi, n. 132, censito al Cens. di Rovigo, F. 5, Mapp. 143;

3. di dare atto che l'imposta di bollo sul presente provvedimento è assolta con la marca N. Id: 01200418540494 del 27/09/2021;

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai richiedenti, indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, per il tramite del tecnico delegato;

5. di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 586 del 17/09/1991, prot. 6961 del 26/03/1986, U.T. 1813/1986, a costituirne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Amministrazione;

7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti";

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

10. di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale